

172.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4130	Disegno di legge di conversione n. 2193:	
		(Articolo unico)	4109
Atti di un procedimento penale (Annunzio della trasmissione ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	4128	(Articoli del relativo decreto-legge)	4109
		Disegno di legge di conversione n. 2247:	
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	4127	(Articolo unico)	4113
		(Articoli del relativo decreto-legge)	4113
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	4130	Disegno di legge di conversione n. 2248:	
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	4128	(Articolo unico)	4117
		(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4117
Disegno di legge di conversione n. 2192:		(Articoli del relativo decreto-legge)	4119
(Articolo unico)	4101	(Emendamenti)	4122
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4101	(Ordine del giorno)	4123
(Articoli del relativo decreto-legge)	4101	Disegno di legge di ratifica (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1017-B:	
(Emendamento ed articolo aggiuntivo)	4105	(Articoli)	4095
		Disegno di legge di ratifica n. 1649:	
		(Articoli)	4096

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1995

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di ratifica S. 591 (Approvato dal Senato) n. 2266:		Missioni vevoli nella seduta del 27 aprile 1995	4127
(Articoli)	4096	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	4128
Disegno di legge di ratifica S. 665 (Approvato dal Senato) n. 2267:		Procedimento penale nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Annunzio della trasmissione di copia di una ordinanza)	4128
(Articoli)	4097	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	4127
Disegno di legge di ratifica S. 1269 (Approvato dal Senato) n. 2275:		Proposte di legge (Annunzio)	4127
(Articoli)	4097	Risoluzione (Deferimento all'Assemblea)	4127
Documenti ministeriali (Trasmissioni) 4128, 4129			

DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL RECLUTAMENTO, L'UTILIZZAZIONE, IL FINANZIAMENTO E L'ISTRUZIONE DI MERCENARI, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK IL 4 DICEMBRE 1989 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1017-B)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A NEW DELHI IL 19 FEBBRAIO 1993 (1649)

S. 591. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF), FATTO A BERNA IL 20 DICEMBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (2266)

S. 665. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RECANTE EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 56 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, FATTO A MONTREAL IL 6 OTTOBRE 1989 (APPROVATO DAL SENATO) (2267)

S. 1269. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E MALTA, FATTO A LA VALLETTA IL 28 MARZO 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (2275)

—

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1017 NEL TESTO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso né essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

ART. 4.

1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.

ART. 5.

1. Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

ART. 6.

1. È punito secondo la legge italiana:
a) il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo

che ne venga concessa o accettata l'estradizione;

b) lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.

ART. 7.

1. L'articolo 244 del codice penale è così modificato:

a) nel primo comma le parole: « cinque a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei a diciotto anni »;

b) nel secondo comma le parole: « due a otto anni » e « tre a dieci anni » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « tre a dodici anni » e « cinque a quindici anni ».

2. Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole: « tre a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro a quindici anni ».

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1649 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire

le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatto a New Delhi il 19 febbraio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2266 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Berna il 20 dicembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2267 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 3, lettera g), del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2275 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. In applicazione del Protocollo di cui all'articolo 1 si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi da erogare con le seguenti modalità:

a) lire 20 miliardi annue dal 1995 al 1997, lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e lire 24 miliardi per l'anno 2000, da corrispondere al Governo maltese in rate annuali, entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento, quale contributo alla bilancia dei pagamenti;

b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 2000 per contributi a fondo perduto.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1995, N. 64, RECANTE DISCIPLINA OPERATIVA CONCERNENTE PARTECIPAZIONI E PROVENTI DEL TESORO, NONCHÉ NORME SUGLI ORGANISMI E SULLE PROCEDURE ATTINENTI AI MERCATI, ALLA TESORERIA E ALL'EAGAT (2192)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528, 7 novembre 1994, n. 617, e 7 gennaio 1995, n. 1.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 7:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « per essere successivamente dismesse nel quadro del riordino complessivo del settore termale »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 si provvederà comunque sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle

aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali, ovvero, anche previ scorpori aziendali si procederà a cessioni immobiliari o di settori di attività sulla base di criteri di valorizzazione dell'attività sanitaria delle singole terme, in funzione dell'importanza territoriale delle stesse per gli enti locali interessati, nonché delle prospettive turistiche connesse assicurando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero ai comuni interessati, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, da esercitare, direttamente ovvero tramite società miste a partecipazione pubblica e privata, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto ».

L'articolo 9 è soppresso.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

*(Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato).*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito

denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. ».

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo. ».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — (*Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato*) — 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483. ».

ARTICOLO 2.

(*Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato*).

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

ARTICOLO 3.

(*Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico*).

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

ARTICOLO 4.

(*Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69*).

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbrica-

zione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

ARTICOLO 5.

(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria).

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994. ».

ARTICOLO 6.

(Interessi su depositi e conti dello Stato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato », di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT).

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo

gestione aziende termali — EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali, ovvero, anche previo scorpori aziendali, procede a cessioni immobiliari o di settori di attività sulla base di criteri di valorizzazione dell'attività sanitaria delle singole terme, in funzione dell'importanza territoriale delle stesse per gli enti locali interessati, nonché delle prospettive turistiche connesse.

3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali — EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, i libri contabili, gli inventari e rende il conto dell'intera gestione al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato —

Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

ARTICOLO 8.

(Operazioni di « Prestito titoli »).

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono messi in pagamento i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo, del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituito d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

4. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non

residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

ARTICOLO 9.

(Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato).

1. Al fine di realizzare una gestione integrata delle entrate e delle spese dello Stato mediante opportuni collegamenti dei sistemi informativi automatizzati, le attività di sviluppo, manutenzione e conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, anche avuto riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza ed alla segretezza, nonché alla strategicità del supporto informatico per il conseguimento dei compiti istituzionali, possono essere assegnate in concessione dal Ministero del tesoro - R.G.S., con affidamento fiduciario, a società specializzata, avente comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione dei sistemi informativi complessi, anche in deroga alla legge di contabilità dello Stato.

ARTICOLO 10.

(Gabinetti dei Ministri).

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di pro-

venienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

ARTICOLO 11.

(Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica).

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « Corte costituzionale » sono inserite le seguenti: « , nonché della Presidenza della Repubblica ».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: « Presidenze », sono aggiunte le seguenti: « e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima. ».

ARTICOLO 12.

(Fondi delle prefetture).

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

ARTICOLO 13.

(Ente « Colombo '92 » in liquidazione).

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle del Centro Ittico Tarantino Campano SpA che sono trasferite, a titolo oneroso, alla regione Campania, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia da trasferire a questa regione.

7. 1 *(Nuova formulazione).*

Scotto di Luzio, Voccoli.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato).

1. Al fine di realizzare una gestione integrata delle entrate e delle spese dello Stato mediante opportuni collegamenti dei sistemi informativi automatizzati, le attività di sviluppo, manutenzione e conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, anche avuto riguardo al preminente interesse dello

Stato alla sicurezza ed alla segretezza, nonché alla strategicità del supporto informatico per il conseguimento dei compiti istituzionali, possono essere assegnate in concessione dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con affidamento fiduciario, a società specializzata,

avente comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione dei sistemi informativi complessi, anche in deroga alla legge di contabilità dello Stato.

8. 01.

Governo.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1995, N. 67, CONCERNENTE
MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970,
N. 352, RECANTE NORME SUI REFERENDUM PREVISTI
DALLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA
DEL POPOLO (2193)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia ».

2. Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: « ed i relativi allegati, »; nel terzo comma del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: « ed agli atti relativi »; dopo il terzo

comma del predetto articolo è aggiunto il seguente: « Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale. ».

3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: « L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali, procede »; dopo il primo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: « Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale. ».

4. Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: « e agli atti relativi ».

ARTICOLO 2.

1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le

operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

ARTICOLO 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Al personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità. ».

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1995, N. 72, RECANTE DISPO-
SIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PER LA PRESENTA-
ZIONE DELLE LISTE NELLE ELEZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI DELLA PRIMAVERA DEL 1995 (2247)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché dagli articoli 28, penultimo comma, e 32, penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: « , entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « , entro il giorno successivo, ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1995,
N. 79, RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI IN-
SEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLI-
CHE FOGNATURE (2248)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'articolo 6, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995, n. 9.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, al comma 1, capoverso, le parole: « cui possono derogare, nel rispetto dei principi e dei criteri » sono sostituite dalle seguenti: « conformandosi ai principi e ai criteri »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale »;

al comma 3, capoverso, le parole: « da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, » sono soppresse; le parole: « 31 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1995 »; dopo le parole: « legge 5 gennaio 1994, n. 36. » è inserito il seguente periodo: « Per le utenze industriali la predetta quota è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. »; e le parole: « 31 dicembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1996 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato

pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto” ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque »;

al comma 1, secondo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

All'articolo 4, al comma 1, capoverso, le parole: « chiunque effettua o mantiene » sono sostituite dalle seguenti: « chiunque effettui o mantenga ».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6, al comma 2, capoverso, le parole: « Chiunque apre o comunque effettua » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque apra o comunque effettui »; e le parole: « ovvero continua ad effettuare » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero continui ad effettuare ».

All'articolo 7, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

L'articolo 8 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

« La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche. ».

3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare

quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.9 del 10 gennaio 1981.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

ARTICOLO 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

« 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14 ».

2. Le regioni dispongono, con propria legge, l'obbligo al pretrattamento, da parte delle aziende, degli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature che o non siano conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, o possano compromettere il buon funzionamento dell'impianto centralizzato di de-

purazione, in relazione alla migliore tutela delle qualità del corpo idrico ricettore.

3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

« Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi, in conformità ai parametri ed ai criteri, e nei limiti fissati dal CIPE, per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione può essere adottata entro il 31 dicembre 1994. Il CIPE delibera altresì, entro il 1° settembre 1995, le quote di tariffa riferite al servizio di fognatura e di depurazione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1997. ».

ARTICOLO 3.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dagli articoli 144 e 34, primo comma, lettera g), della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sostituiti dai seguenti:

« Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inservanza dei limiti di accettabilità stabiliti

dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno.

Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. ».

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni. ».

ARTICOLO 5.

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il deflusso di acque da serbatoi, laghi artificiali, dighe od altre

opere di sbarramento è consentito anche in deroga alla disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319, solo in caso di necessità ed urgenza per ragioni di tutela della salute e della incolumità pubblica.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni individuano gli interventi da realizzare per ricondurre a norma di legge gli scarichi che recapitano nei corpi idrici affluenti in invasi artificiali, stabilendo gli oneri per la realizzazione e la gestione. Per il finanziamento delle opere si potrà ricorrere ai contributi dello Stato destinati ai piani per la tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 6.

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991. ».

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. ».

ARTICOLO 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le autorità competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni allo scarico, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni.

2. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare, entro novanta giorni dalla predetta data, domanda di autorizzazione per la regolarizzazione formale degli scarichi stessi al comune nel cui territorio è ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorità competente al rilascio, così come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso l'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, valutando la conformità dello scarico alle prescrizioni qualitative e quantitative stabilite dalla disciplina statale e regionale vigente in materia.

3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 2, va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione, della somma di lire 500 mila, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi; di lire 1 milione per quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale; di lire 3 milioni per gli insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per

il predetto versamento. Il rilascio dell'autorizzazione estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

4. Per gli immobili di cui lo Stato abbia la proprietà o l'uso i termini di cui al comma 2, per la presentazione della domanda, e quelli di cui al comma 3, per il versamento, decorrono a partire dal 1° gennaio 1997.

5. Sono comunque esclusi dal presentare domanda di autorizzazione di cui al comma 2 i titolari di insediamenti i cui scarichi superino i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.

6. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento degli interventi di adeguamento del sistema di fognatura e depurazione nell'ambito del Programma triennale per l'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre, nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 319 del 1976, nonché l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge citata.

ARTICOLO 8.

1. Al fine di consentire alle regioni, interessate dalla disposizione di cui all'ar-

ticolo 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine previsto dal citato articolo 3 è prorogato di centottanta giorni.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

« In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo

conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996 ».

2. 1.

Governo.

Al comma 3-bis, al capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento.

2. 2.

La Commissione.

ART. 6.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto ».

6. 1.

Vigni, Calzolaio, Scalia.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

lo Stato italiano avrebbe dovuto recepire la direttiva CEE n. 231 del 21

maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, entro i 31 giugno 1993;

la direttiva impone agli Stati membri di provvedere entro i termini prestabiliti affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, sottoponendo queste ultime, prima dello scarico, ad un trattamento secondario od equivalente; prevede inoltre che la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli impianti di trattamento siano effettuate in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle condizioni climatiche locali, e che lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato alle autorizzazioni e alla regolamentazione da parte delle autorità competenti;

il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva comunitaria è stato dapprima previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che prevede la predisposizione da parte del Ministro dell'ambiente di un programma nazionale di attuazione della direttiva CEE 91/271, nel quale dovranno essere indicate le direttive, i criteri e gli indirizzi necessari ad assicurare che i comuni si dotino di impianti di depurazione e di rete fognarie entro i termini stabiliti nella direttiva) per la predisposizione di tale programma veniva fissato il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 36 del 1994;

successivamente, la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Legge comunitaria per il 1993) delegava il Governo ad attuare la direttiva comunitaria n. 91/271 entro il 19 marzo 1995; ma non essendo stato presentato neppure entro questa data il relativo schema di decreto legislativo, nella legge comunitaria 1994 si prevede un ulteriore differimento dei termini;

considerato che:

la disciplina dettata dal disegno di legge di conversione del decreto-legge 17

marzo 1995, n. 79, concernente modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, ha dunque carattere transitorio, disponendo esplicitamente che essa trovi applicazione sino all'attuazione della direttiva comunitaria;

il recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva CEE è assolutamente necessario ed ormai non più rinviabile,

impegna il Governo

a dare attuazione entro il 30 giugno 1995 alla direttiva CEE n. 271/1991, accompagnandola con un riordino complessivo dell'attuale confuso quadro normativo in materia di tutela delle acque.

(9/2248/1)

Vigni, Calzolaio, Scalia.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 27 aprile 1995.**

Aprèa, Arata, Cecchi, Colombini, Crimi, de Ghislanzoni Cardoli, Galileo Guidi, Latronico, Martusciello, Nadia Masini, Mattarella, Micciché, Muratori, Parisi, Rodeghiero, Segni, Tortoli.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 26 aprile 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE ROSA ed altri: « Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini-Serbati » (2421);

GALLIANI: « Ordinamento degli studi in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) » (2422);

GARRA ed altri: « Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in tema di adozione dei piani comunali territoriali ed urbanistici » (2424);

LODOLO D'ORIA: « Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari » (2425).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 26 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TRANTINO: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (2423).

Sarà stampata e distribuita.

**Deferimento all'Assemblea
di una risoluzione.**

Nella seduta del 6 aprile 1995 della XI Commissione permanente (Lavoro) il rappresentante del Governo ha chiesto, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, che l'Assemblea sia investita della seguente risoluzione riguardante il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della ETERNIT in Sicilia: PRESTIGIACOMO ed altri, n. 7-00272.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 13 aprile 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 27 marzo 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi

di responsabilità nei confronti del dottor Carlo Azeglio CIAMPI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*.

Annuncio della trasmissione di copia di una ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 29 marzo 1995, pervenuta alla Camera in data 10 aprile 1995, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha rigettato — ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69 — l'istanza di sospensione — formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione — del procedimento penale pendente presso tale autorità giudiziaria nei confronti del deputato Giuseppe GAMBALE.

Tali atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annuncio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 4 aprile 1995, pervenuta alla Camera il 7 aprile 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Gianfranco FINI per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 18).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa dal prefetto di Roma in data 11 marzo 1995.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 aprile 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine e degli enti ippici, per l'esercizio 1993 (doc. XV, n. 47).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 aprile 1995, ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per gli esercizi 1992-1993 (doc. XV, n. 48).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera dell'8 aprile 1995, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno LIA ed altri n. 9/1093/1, concernente il raddoppio e

l'elettrificazione della tratta Bari - Lecce - Otranto e CASTELLI ed altri n. 9/1093/2, concernente le strutture di collegamento dell'aeroporto Malpensa, accolti e approvati nella seduta dell'Assemblea del 4 agosto 1994.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo e la segreteria della IX Commissione (Trasporti), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera del 14 aprile 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni DE SIMONE ed altri n. 7/00036, concernente la ripartizione dei fondi per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1980, approvata dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) nella seduta del 13 settembre 1994 e alla risoluzione PERETTI ed altri n. 7/00042, concernente iniziative per far fronte alla crisi delle aziende agricole, approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura), nella seduta del 21 luglio 1994.

Ha altresì trasmesso con medesima lettera una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno SCIACCA ed altri n. 9/586/1, concernente il fondo dell'edilizia residenziale pubblica, accolto nella seduta dell'Assemblea del 15 giugno 1994; agli ordini del giorno RICCIO ed altri n. 9/640/1, concernente contributi a favore delle regioni Molise e Lazio per eventi alluvionali, BOFFARDI ed altri n. 9/640/2, concernente misure a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali del settembre-dicembre 1993, BASILE ed altri n. 9/640/5, concernente il problema dell'accesso ai mutui dei comuni in dissesto finanziario, CARDIELLO n. 9/640/6, concernente le esigenze delle zone alluvionate nella regione Campania, tutti accolti come raccomandazione nella seduta dell'Assemblea del 30 giugno 1994; all'ordine del giorno PINZA ed altri n. 9/642/2, concer-

nente la disciplina della rappresentanza dei soci nell'assemblea delle società quotate, approvato nella seduta dell'Assemblea del 7 luglio 1994 e all'ordine del giorno MARINO ed altri n. 9/807/1, concernente i sistemi informativi del ministero del tesoro, accolto come raccomandazione nella seduta dell'Assemblea del 4 agosto 1994.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo e la segreteria delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) e XIII (Agricoltura), competenti per le varie materie.

Trasmissione dal ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

Il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, con lettera in data 15 aprile 1995, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha trasmesso la relazione - riferita al 15 aprile 1995 - sullo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti (doc. LXXIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 marzo 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1995.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 23 marzo 1995.

Il predetto verbale è stato trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Atti
di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*